



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE**

Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Capasso, a seguito dell'udienza del 06 febbraio 2023, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e del deposito delle note di udienza, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 1788 r.g. dell'anno 2016

TRA

MALTEMPO PASQUALE, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Marchesiello, come in atti

ricorrente

E

INPS, in persona del presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Cuzzupoli, come in atti

resistente

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 26.02.2016, parte ricorrente deduceva:

- che in data 26.01.2012 inoltrava domanda per l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario relativo all'invalidità civile;
- che nella seduta del 15.12.2015 veniva riconosciuto invalido civile al 75% con decorrenza alla data della domanda amministrativa;
- di aver trasmesso modello per il pagamento della prestazione in data 14.01.2016;
- che l'istituto convenuto non erogava i relativi ratei.

Sulla base di tali premesse, l'istante ha chiesto la condanna dell'Inps alla corresponsione dei ratei maturati, vinte le spese.

Si costituiva in giudizio l'INPS, il quale chiedeva il rigetto del ricorso, stante l'assenza dei presupposti di legge per procedere alla liquidazione della prestazione. In particolare, l'istituto convenuto rilevava che l'istante era già titolare di rendita Inail a decorrere dal 04/1973, prestazione che è incompatibile ed incumulabile ex lege (art. 3 comma 1 L. 407/1990) con l'assegno mensile di invalidità civile, e che lo stesso non aveva mai provveduto ad esercitare il diritto di opzione per la prestazione più favorevole.

La causa perveniva innanzi a questo giudicante, in servizio presso la sezione lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in forza del decreto presidenziale del 05.04.2019, per la prima volta, all'udienza del 02.11.2020, e, all'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c., è decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Ai fini della decisione della presente controversia, giova ripercorrere la normativa di riferimento.

L'art. 3 comma 1 L. 407/1990 come modificato dall'art.12 L. 412/1991, così dispone:

“Prestazioni pensionistiche a favore dei minorati civili.

1. Le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell'interno **con esclusione di quelle erogate ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi totali non sono compatibili con prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio**, nonché con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendente avente carattere obbligatorio. **È comunque data facoltà all'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole”.**

Il successivo comma 2 dell'art. 3 L. 407/1990 prevedeva l'emanazione di un regolamento ministeriale per la disciplina, tra l'altro, delle modalità e dei termini per le comunicazioni da parte degli interessati e del diritto di opzione di cui al comma 1: “2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro, della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro, provvede, con apposito decreto, a stabilire le necessarie disposizioni ai soli fini dell'accertamento delle condizioni reddituali e degli obblighi di comunicazione da parte degli interessati, nonché ai fini dell'eventuale revoca delle prestazioni, in connessione anche con il sistema di verifiche disposte in materia ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni e integrazioni, **disciplinando il diritto di opzione di cui al comma 1...**”.

A questo fine è stato emanato il DM 31.10.1992 n°553 il cui art. 5 così dispone:

“1. Il regime delle incompatibilità di cui all'art. 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, per effetto delle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, **si applica agli invalidi civili parziali** che non abbiano conseguito la prestazione erogata dal Ministero dell'interno alla data del 1° gennaio 1992;

2. I cittadini riconosciuti invalidi civili parziali dalle competenti commissioni sanitarie, titolari altresì di prestazioni pensionistiche incompatibili con l'assegno mensile di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, in sede di istruttoria delle relative posizioni da parte delle prefetture **debbono esercitare la facoltà di opzione per una delle provvidenze dichiarate incompatibili.**

3. Nel caso di opzione per l'assegno mensile erogato dal Ministero dell'interno, l'interessato deve inviare alla prefettura una dichiarazione dell'ente erogatore attestante l'avvenuta presentazione di un atto di rinuncia al trattamento incompatibile.

4. In tal caso la prefettura, prima di sottoporre la pratica al comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, d'ufficio concorderà con l'ente erogante i tempi di cessazione della provvidenza cui si è rinunciato, avendo cura di evitare interruzioni nel pagamento delle provvidenze.

5. Qualora si rinunci all'assegno mensile, il comitato sunnominato prende atto di detta rinuncia.

6. Per le pratiche pendenti presso i comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, le prefetture chiedono agli interessati che dalla documentazione agli atti risultano titolari di provvidenze incompatibili, di integrare *detta documentazione con una dichiarazione di opzione per una delle provvidenze*".

Il regolamento ministeriale in questione conferma ulteriormente la incompatibilità ex lege tra l'assegno mensile di invalidità civile parziale e la rendita Inail.

Sul punto la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che *"In tema di prestazioni assistenziali, l'art. 3, comma 1, l. n. 407 del 1990 non consente, al di là delle eccezioni espressamente previste, il cumulo tra prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di lavoro o servizio, e prestazioni assistenziali (nella specie, tra rendita vitalizia erogata dall'Inail e assegno mensile di assistenza corrisposto dall'Inps a soggetti solo parzialmente invalidi), senza che assuma importanza la diversità dell'evento menomativo della capacità di lavoro rispetto all'infermità rilevante per l'attribuzione dell'assegno per l'invalidità, atteso che detta disposizione prescinde da ogni distinzione in merito all'identità degli eventi invalidanti e non è configurabile una interpretazione estensiva od analogica dell'art. 1, comma 43, l. n. 335 del 1995 - che consente la contemporanea erogazione della rendita vitalizia liquidata ai sensi d.P.R. n. 1124 del 1965 e della pensione di inabilità ove siano originate da eventi differenti - riguardando la previsione le sole prestazioni previdenziali a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, e non anche le prestazioni assistenziali. Né sono fondati i dubbi di legittimità costituzionale in relazione agli art. 3 e 38 cost. restando rimessa al legislatore, nella materia assistenziale, la valutazione, commisurata anche alle esigenze di finanza pubblica, della compatibilità dell'erogazione con altre prestazioni."* (Cass.10.02.2011 n. 3240).

Nel caso di specie, l'istante nulla deduce in merito alla erogazione della rendita Inail, né all'esercizio del diritto di opzione per l'una o per l'altra prestazione, limitandosi a reiterare sic et simpliciter la richiesta di pagamento dei ratei.

Pertanto, la domanda così formulata va rigettata.

Nulla sulle spese, stante la rituale dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- a) rigetta il ricorso;
- b) nulla per le spese.

Così deciso in Santa Maria C.V., data di deposito

Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Rosa Capasso